



I contributi statali e regionali per incentivare le Fusioni di comuni. Aggiornamento

novembre 2012

Studio di fattibilità per la fusione dei Comuni

Comuni di

Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di
Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale

Contributi regionali spettanti alle Fusioni in base al Programma di Riordino Territoriale 2012 della Regione Emilia Romagna

Il PRT 2012 della Regione Emilia Romagna specifica i criteri per la corresponsione dei contributi regionali alle fusioni di comuni.

Al comune di nuova istituzione spettano, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i seguenti contributi:

- un **contributo straordinario in conto capitale** della **durata di 3 anni** che sarà quantificato dalla Legge Regionale di fusione quale compartecipazione alle spese del processo amministrativo di aggregazione dei servizi e della riorganizzazione delle strutture del comune neoistituito
- un **contributo ordinario annuale** della **durata di 15 anni**, anch'esso quantificato dalla Legge Regionale di istituzione del Nuovo Comune che tiene conto dei parametri della popolazione, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni che si fondono nonché del volume delle spese correnti di bilancio.

Contributo straordinario in conto capitale – durata 3 anni

Il contributo straordinario per spese di investimento è concesso nei tre anni seguenti all'istituzione del Nuovo Comune. Per il primo anno viene concesso d'ufficio, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dall'istituzione del comune derivante dalla fusione e deve essere rendicontato.

L'importo di tale contributo, uguale per tutte le 3 annualità previste, è rapportato al numero di comuni estinti con la fusione e al numero complessivo dei dipendenti dei predetti comuni – a tempo indeterminato con riferimento alla data di istituzione del Nuovo Comune (vedi tabella seguente):

Numero comuni	Numero dipendenti	Importo contributo
da 2 a 3	< 30	120.000,00 €
	> 30	150.000,00 €
da 4 a 5	< 70	200.000,00 €
	> 70	300.000,00 €
da 6 in su	< 100	250.000,00 €
	> 100	350.000,00 €

Nel caso della Fusione della Reno Galliera si tratterebbe di una cifra pari a 350.000,00 € (il numero di dipendenti comunali totale a tempo indeterminato nel 2011 era pari a 411 addetti – non sono stati considerati i dipendenti dell'Unione, 83 unità).

Si tratta come specifica il PRT di un contributo finalizzato a partecipare alle spese iniziali in conto capitale che il Comune neoistituito deve sostenere per l'acquisto di beni materiali e immateriali necessari alla riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali, messa in rete degli uffici comunali e all'eventuale costituzione degli opportuni sportelli decentrati, per l'effettuazione di eventuali LLPP urgenti per uniformare gli standard prestazionali nelle diverse parti del territorio del nuovo ente e per l'acquisto di servizi necessari ad uniformare le procedure amministrative, i sistemi informativi e i servizi per l'intero territorio ecc. È possibile l'utilizzo anche per altre tipologie di spese in conto capitale, purché strumentali all'avvio delle attività del Comune unificato.

Il contributo in questione è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'art. 158 del TUEL.

Contributo ordinario annuale – durata 15 anni

Al Comune derivante dalla fusione o incorporazione è riconosciuto per 15 anni un contributo ordinario annuale sulla base dei criteri specificati nel PRT 2012.

In particolare:

Criteri. Contributo annuale e complessivo

Il contributo ordinario annuale tiene conto dei seguenti criteri:

- **Popolazione** (dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione)
- **Estensione territoriale**
- **Numero dei comuni che si fondono**
- **Volume delle spese correnti di bilancio** (come da rendiconti consuntivi dei comuni approvati nell'ultimo anno antecedente la legge di fusione).

Il contributo annuale a base del calcolo del contributo complessivo è calcolato sommando le quote individuali rispettivamente per fasce di popolazione complessiva e di estensione territoriale come nella tabella di cui sotto e la quota stabilita dalla seconda delle tabella per fasce di volume della spesa corrente. Alla quota così individuata si aggiunge un'ulteriore quota basata sul numero di comuni che si fondono, individuata assegnando:

- un importo di **30.000,00 €** nel caso di fusione cui partecipano **fino a 4 comuni**;
- un importo di **40.000,00 €** nel caso di fusione cui concorre un numero maggiore di comuni (**oltre 4 comuni**)

Tabella A

Popolazione	Importo assegnato
fino a 4.000 abitanti	30.000,00 €
da 4.001 a 10.000 abitanti	80.000,00 €
da 10.001 a 20.000 abitanti	120.000,00 €
da 20.001 a 40.000	185.000,00 €
da 40.001 a 100.000 abitanti	200.000,00 €
Territorio	Importo assegnato
fino a 50 kmq.	30.000,00 €
da 50 a 100 kmq.	80.000,00 €
da 100 a 200 kmq.	140.000,00 €
Oltre 200 kmq.	180.000,00 €

Tabella B

Volume delle spese correnti	Importo assegnato
fino a 5.000.000 di €	25.000,00 €
da 5.000.001 a 10.000.000 €	65.000,00 €
da 10.000.001 a 20.000.000 €	100.000,00 €
Da 20.000.001 a 25.000.000 €	140.000,00 €
Oltre 25.000.001	175.000,00 €

Maggiorazione del 10% se si fondono tutti i comuni precedentemente aderenti all'Unione

Prevista maggiorazione del contributo ordinario annuale del 10% qualora il comune neo istituito derivi dalla fusione di tutti i comuni precedentemente aderenti alla medesima unione, costituita da almeno 4 comuni.

Ammontare delle quote annuali e contributo complessivo

- Viene determinato il contributo complessivo, individuando la quota annuale in applicazione dei criteri specificati sopra e moltiplicandola per i 15 anni. Il valore complessivo viene assegnato in quote annuali, con conguaglio finale sull'ultima annualità
- Le **prime 10 quote annuali** rimangono **costanti nell'importo** e **nel loro insieme corrispondono a circa l'87%** del contributo complessivo quindicinale.
- Le successive **ultime cinque quote** – dalla 11° alla 15° - sono anch'esse costanti e corrispondono a circa il **13% del contributo complessivo**.

La prima annualità è corrisposta nell'anno in cui il nuovo ente è formalmente istituito

Infine il PRT 2012 specifica che:

- il contributo ordinario annuale a sostegno delle fusioni è concesso d'ufficio al comune di nuova istituzione;
- entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo comune e per tutta la durata dei contributi, il Nuovo Ente è tenuto a trasmettere al servizio Affari istituzionali e delle Autonomie Locali una relazione illustrativa attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione nel rispetto e secondo le finalità degli stessi.
- Nell'ambito dei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli EELL viene garantita priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione nei 10 anni successivi alla loro costituzione. La stessa priorità viene applicata anche nell'ambito dei provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.

Contributi annuali ordinari per la Fusione dei comuni della Reno Galliera– ipotesi sulla base del PRT 2012

Per la Fusione RENO GALLIERA si tratterebbe (ipotesi calcolata sulla base dei criteri previsti dal PRT 2012 e dei dati del 2010):

CRITERI	Dati Comuni Unione Reno Galliera	Fascia (PRT 2012)	Importo del contributo (ipotesi su PRT 2012)
Popolazione	71.529 (anno 2010)	(da 40.001 a 100.000 ab)	200.000,00 €
Territorio	295,59 kmq	oltre 200 kmq	180.000,00 €
Volume delle spese correnti	59.843.757,00 € (anno 2010)	oltre 25.000.001 €	175.000,00 €
Numero dei comuni		oltre 4 comuni	40.000,00 €
		Totale	595.000,00 €
Maggiorazione del 10% se si fondono tutti gli 8 comuni della Unione	Fusione a 8	10%	59.500,00 €
		Ipotesi Contributo annuale	654.500,00 €
		Ipotesi Contributo complessivo – tutti i comuni (15 anni)	9.817.500,00 €

La normativa statale in tema di incentivazione di fusione di comuni. Le novità introdotte dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 ottobre 2012

La normativa statale d'incentivazione alle Fusioni di comuni è recentemente stata oggetto di modifiche. In base a quanto previsto dal DL 95 del 2012 all'articolo 20 convertito con modificazioni in Legge n.135 del 2012, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Interno – Decreto 10 ottobre 2012 “Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e seguenti”.

Il decreto prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetti, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di **10 anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010** ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

Il decreto specifica che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.

I comuni istituiti a seguito della fusione devono inviare, a pena di decadenza, **entro e non oltre il 30 settembre** dell'anno di costituzione la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (previste tempistiche differenti solo per le fusioni realizzate nel corso dell'esercizio 2012 – entro novembre 2012).

È inoltre specificato che nel caso di ampliamento del neo costituito ente mediante la fusione di altri comuni, il contributo straordinario di cui sopra verrà rideterminato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, alla relativa richiesta, fermo restano la durata originaria dell'analogo contributo di cui sopra

Nel caso della Reno Galliera

I trasferimenti statali per il 2010 nel caso degli otto Comuni dell'Unione Reno Galliera erano pari a 11.128.007,00 €.

Il 20% di tale cifra corrisponde a circa 2,2 milioni di euro che per dieci anni corrisponderebbe a circa 22,2 milioni di euro.